



REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.

bozza

INDICE

Art. 1 - Definizione e finalità	Pag. 3
Art. 2 - Ambiti tematici della partecipazione.....	Pag. 3
Art. 3 - Aveni diritto alla partecipazione	Pag. 4
Art. 4 - Fasi e modalità della partecipazione	Pag. 4
Art. 5 - Istituti e forme della partecipazione	Pag. 5
Art. 6 - Azioni di promozione della partecipazione	Pag.5
Art. 7 - Risorse	Pag. 6
Art. 8 - Entrata in vigore	Pag. 6
Art. 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali	Pag. 6
Art. 10 - Pubblicità del regolamento	Pag. 6

Art. 1

Definizione e finalità

Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e nei settori nei quali l'Ente ha competenza diretta.

Con il presente regolamento viene disciplinata la partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio del Comune di Crema.

Il Bilancio partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo, di partecipazione e suggerimento dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando la via della democrazia diretta.

Rappresenta un'occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione con la possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulle scelte istituzionali e da parte dell'Amministrazione, di comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di governo del territorio.

Il Comune di Crema, pertanto, riconosce alla cittadinanza la facoltà di proporre le priorità da considerare in una parte della proposta del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente regolamento.

L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni, nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

Art. 2

Ambiti tematici della partecipazione

Le voci di bilancio da sottoporre a partecipazione sono individuate sulla base delle modalità contenute nel presente regolamento.

Il Sindaco e la Giunta Comunale, previa comunicazione alla Commissione Consiliare Bilancio, sentiti i Responsabili dei Singoli Settori, individuano annualmente, con propria Delibera, nel contesto della fase di predisposizione del bilancio di previsione, le aree tematiche da sottoporre alla procedura partecipata.

Per motivi di equilibri di bilancio sono escluse le proposte che, pur pertinenti alle aree tematiche individuate, incidano negativamente sulla parte di entrata del bilancio di previsione o ne pregiudichino l'equilibrio stesso.

Possono essere oggetto del bilancio partecipativo, fatta salva la possibilità di successiva modifica e/o integrazione le politiche pubbliche relative alle seguenti aree:

- 1. A1 – Lavori pubblici**
- 2. A2 - Viabilità**
- 3. A3 – Spazi e aree verdi**

4. A4 – Attività socio-culturali , limitatamente alle attività di :

- organizzazione di manifestazioni e mostre;
- programmazione e realizzazione di spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, nonché di manifestazioni folkloristiche.

5. A5 – Politiche sociali, educative e giovanili, limitatamente alle attività di:

- realizzazione di iniziative a carattere sociale a favore della collettività.

In via sperimentale l'Amministrazione potrà riservarsi di avviare il Bilancio Partecipato limitatamente a singole aree tematiche rispetto a quelle sopra individuate.

L'Assessorato al Bilancio del Comune di Crema è Responsabile dell'organizzazione e della gestione del processo partecipativo.

Art. 3

Aventi diritto alla partecipazione

La partecipazione è un diritto della popolazione della comunità. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Crema, ovvero:

- tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio comunale.

Art. 4

Fasi e modalità di partecipazione

Il procedimento di bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:

Prima fase – Informazione

Costituisce il primo livello di partecipazione, in cui avviene la presentazione del percorso di partecipazione stesso e dei materiali necessari.

Il Comune di Crema renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza nel processo di formazione di una parte del bilancio di previsione nonché della tempistica ed ogni altra informazione utile a favorire la partecipazione.

L'informazione potrà essere avviata:

- mediante pubblicazione di un avviso pubblico nella specifica sezione del sito internet del Comune oltre che sull'Albo Pretorio.

In aggiunta o in alternativa:

- Mediante assemblee pubbliche relative a specifiche tematiche con invito alla cittadinanza ed agli eventuali portatori di interesse.

Seconda fase – Consultazione e raccolta delle proposte

Costituisce il secondo livello di partecipazione. Entro il termine fissato dall'avviso pubblico e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, ogni soggetto potrà far pervenire il proprio contributo, sotto forma di osservazioni e proposte, che dovrà essere esplicitato nell'apposita scheda di partecipazione, o scaricata direttamente dal sito internet del Comune o ritirata negli uffici comunali.

La presentazione delle proposte dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- In via telematica attraverso appositi strumenti a tal fine predisposti dall'Amministrazione;
- Consegnando la propria proposta al protocollo dell'Ente;
- Con altre modalità eventualmente specificate nell'avviso.

La scheda di partecipazione debitamente firmata, dovrà riportare i seguenti dati essenziali:

- nome, cognome e residenza.

Ogni cittadino o associazione potrà presentare al massimo una proposta per ogni area di intervento individuate all'art. 2 del regolamento.

Terza fase – Valutazione delle proposte

Le proposte, presentate nei termini stabiliti nell'avviso pubblico saranno esaminate dai tavoli tecnici di approfondimento, composti dai dirigenti competenti in materia, dal Sindaco, dall'Assessore alla partita e dal Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario.

Quarta fase – Comunicazione delle risultanze

Le proposte, per le quali verrà dato seguito nel Bilancio di Previsione dell'Ente, verranno adottate attraverso apposita delibera di Giunta Comunale che verrà resa pubblica, in aggiunta alle consuete modalità previste dalla normativa vigente, anche attraverso i medesimi sistemi di comunicazione indicati nella prima fase del presente articolo.

Art. 5

Azioni di promozione della partecipazione

L'Amministrazione Comunale favorisce la partecipazione dei cittadini sia in forma individuale sia attraverso associazioni o gruppi presenti sul territorio comunale.

L'Amministrazione ha il compito di rendere noto e pubblicizzare tramite idonei strumenti, gli esiti delle consultazioni, le modalità di adozione delle scelte emerse dalla procedura partecipata, le fasi di progettazione, finanziamento e realizzazione delle opere previste nel Bilancio annuale.

L'Amministrazione promuove la partecipazione dei cittadini anche mediante l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 6

Risorse

L'Amministrazione Comunale si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie per la gestione della procedura partecipata nel rispetto delle disponibilità dello strumento finanziario (bilancio).

Tale impegno può ovviamente essere assolto anche relativamente all'avvio del Bilancio Partecipato per singole aree tematiche.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Art. 8

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, all'atto della raccolta dei dati personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.

Art. 9

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento anche attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Crema.

Art. 10

Revisione del regolamento

Le procedure descritte nel presente regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificarle dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di Legge.